



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0063/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0002/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 33640/939pf25-26/GC/PM/ep del 30 giugno 2026, depositato il 2 luglio 2026, nei confronti del sig. Alessio Negri, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 30 giugno 2026, depositato il 2 luglio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

il sig. Alessio Negri, all'epoca dei fatti arbitro benemerito, nonché Rappresentante A.I.A. presso il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale L.N.D. di Pavia, associato alla sezione A.I.A. di Voghera, per rispondere:

- della violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, lett. a) b) e c) e 4, lett. e) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 5, I, III e IV capoverso, 6.1, I, IV, VI e VII capoverso e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, per avere lo stesso, nel mese di febbraio 2026, attraverso il social network Facebook, mediante la pubblicazione diretta di un post, la ricondivisione di un post proveniente da altro soggetto e la pubblicazione di un commento in calce a un articolo di stampa, riportato parole, frasi, commenti e condivisioni dal tenore denigratorio nei confronti di un arbitro effettivo appartenente alla Commissione Arbitri Nazionale e del Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale e in spregio al ruolo istituzionale da questi ricoperto e alla credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale. In particolare, nel predetto social network il sig. Alessio Negri postava il seguente commento "Era il minimo che potesse capitargli (con emoji)", in calce ad un articolo pubblicato da una testata giornalistica online, contenente le seguenti frasi "Ti sparo", "sappiamo dove abiti", postate da soggetti terzi, nei confronti di un arbitro effettivo appartenente alla C.A.N. Inoltre, su un post contenente la seguente dicitura "Chiediamo le dimissioni di Gianluca Rocchi", con cui venivano richieste le dimissioni del Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.), postata la foto dello stesso e richiesto di firmare la petizione, il sig. Alessio Negri ne condivideva il contenuto ricondividendo quanto segue "Ho trovato questa petizione online. Penso sia il caso di prenderla in considerazione, visto che non si può f...altro". Ed ancora sul medesimo social network, in riferimento ad un arbitro effettivo appartenente alla Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.), lo stesso postava il seguente commento "La Penna ha rovinato una partita, e poi dobbiamo credere nella buona fede (con emoji-faccine che ridono) Marotta League!!!".

La fase istruttoria

Il procedimento disciplinare trae origine da una segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 18 febbraio 2026 da parte del Presidente della Sezione A.I.A. di Voghera, sig. Andrea Zaninetti, con la quale veniva portato a conoscenza il comportamento tenuto sul social network Facebook dall'associato sig. Alessio Negri, corredata dai relativi screenshot.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale acquisiva, tra l'altro: gli screenshot dei tre contenuti pubblicati dal deferito sul proprio profilo Facebook e il verbale di audizione del 23 aprile 2026 del sig. Alessio Negri.

All'esito dell'attività istruttoria la Procura Federale notificava, in data 29 maggio 2026, la comunicazione di conclusione delle indagini.

Il sig. Alessio Negri non depositava memoria difensiva né chiedeva di essere sentito nel termine concesso.

Successivamente, la Procura Federale deferiva il sig. Alessio Negri innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per rispondere delle violazioni sopra indicate.

La fase predibattimentale



Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l'udienza del 30 luglio 2026. Il deferito non depositava memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 30 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, era presente l'Avv. Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per il deferito. Preliminarmente il Tribunale, rilevato che l'avviso di convocazione, notificato al deferito tramite servizio postale, non risultava consegnato in tempo utile rispetto al termine di comparizione previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, disponeva il rinvio della trattazione all'udienza del 17 settembre 2026, con abbreviazione dei termini di comparizione a giorni dieci e con salvezza dei diritti di prima udienza.

All'udienza del 17 settembre 2026, regolarmente convocata, è comparsa per la Procura Federale l'Avv. Debora Bandoni, la quale si è riportata integralmente all'atto di deferimento, chiedendo irrogarsi al sig. Alessio Negri la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione. Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Dall'esame complessivo degli atti d'indagine e del materiale probatorio acquisito al fascicolo, il Collegio ritiene accertata e provata la responsabilità disciplinare del sig. Alessio Negri in ordine a tutte le violazioni a lui ascritte nel provvedimento di deferimento.

La paternità e la riconducibilità di detti contenuti al deferito risultano provate in modo pieno e non contestato. Gli screenshot acquisiti agli atti, recanti nominativo, immagine del profilo e cronologia delle pubblicazioni, attestano direttamente il tenore letterale delle espressioni contestate. A ciò si aggiunge la dichiarazione rilasciata dallo stesso Negri in sede di audizione del 23 aprile 2026, con la quale ha testualmente ammesso «la paternità dei post», sottoscrivendoli singolarmente per presa visione e giustificandoli quale «mera protesta verso il sistema arbitrale». Tale dichiarazione ha piena efficacia confessoria ed elimina ogni margine di dubbio in punto di riconducibilità soggettiva, dimostrando compiutamente la condotta sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo.

La condotta complessivamente tenuta dal deferito – articolata nella pubblicazione diretta di un post, nella ricondivisione di un contenuto altrui e in un commento apposto in calce ad un articolo di stampa – si pone in contrasto con i doveri di colleganza e di rispetto reciproco tra associati e con il ruolo dell'arbitro quale garante delle regole anche fuori dal campo di gioco, nonché con i doveri generali di lealtà, correttezza e probità posti a presidio della credibilità e dell'immagine dell'AIA, il tutto ai sensi dell'art. 42 del Regolamento AIA e degli artt. 5, 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, richiamati nell'atto di deferimento.

Le espressioni utilizzate, ancorché non rese in forma anonima, restano soggette, ai sensi dell'art. 42, comma 4, lett. e), del Regolamento AIA, al rispetto dei principi di cui alle lett. b) e c) del comma 3 del medesimo articolo, segnatamente i doveri di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali (lett. b) e i doveri di lealtà, trasparenza, rettitudine e comune morale a difesa della credibilità e dell'immagine dell'AIA (lett. c). Il tenore obiettivamente denigratorio delle espressioni in esame nei confronti di un arbitro effettivo e del Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale integra violazione di tali principi, ledendo il prestigio e l'autorevolezza della funzione arbitrale.

Il Tribunale ritiene, pertanto, sussistere la responsabilità del sig. Alessio Negri per le violazioni contestate.

Quanto al trattamento sanzionatorio, va rilevato, in termini generali, che la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall'art. 44, comma 5, CGS, dovendo la stessa risultare necessariamente proporzionale al disvalore della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo. Tenuto conto di tali criteri e della gravità della condotta complessivamente tenuta dal sig. Alessio Negri, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di mesi sei (6) di sospensione.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Alessio Negri la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

IL RELATORE
Serena Callipari

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai